

STATUTO di

Associazione Nazionale di tutela del marchio VivaiFiori In breve VivaiFiori

ART. 1

COSTITUZIONE - SEDE

Il giorno 13 ottobre 2015 presso la sede ISMEA in Via Lancisi 29, Roma, è costituita una libera associazione senza fini di lucro denominata “**Associazione Nazionale di tutela del marchio VivaiFiori**” con la sede nel Comune di Roma in Via Lancisi n.29.

L’Associazione può istituire sedi secondarie sul territorio nazionale, nei paesi dell’Unione Europea e in quelli extra europei organizzate e gestite secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La sede sociale può essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo e senza bisogno di ulteriori formalità.

ART.2

FINALITA’.

L’Associazione gestisce il Marchio “VivaiFiori”, sostiene e favorisce le azioni utili allo sviluppo dello stesso ed in particolare provvede a:

- Acquisire in proprietà il Marchio “VivaiFiori”;
- Definire e mantenere aggiornato il Disciplinare VF per l'utilizzo del marchio di certificazione; definire e verificare le procedure per le ispezioni e gestire la concessione del marchio agli aderenti;
- redigere il Regolamento generale di certificazione per l'utilizzo del marchio e il Disciplinare di qualità di processo per la concessione e l'utilizzo del Marchio “VivaiFiori”;
- curare la definizione e l’elaborazione del Logo del Marchio “VivaiFiori”;
- riunire, rappresentare, assistere e tutelare gli imprenditori che adottano il Disciplinare di qualità di processo VivaiFiori ed utilizzano il relativo marchio;
- ricercare le possibili fonti di finanziamento ed i possibili *partners* per la concreta realizzazione delle varie fasi di sviluppo e promozione del Marchio “VivaiFiori”;
- individuare i benefici per le imprese che aderiscono e darne divulgazione;
- promuovere il Marchio “VivaiFiori” nel mercato nazionale ed estero e presso altre Organizzazioni siano esse pubbliche o private potenzialmente interessate;
- assicurare ogni possibile assistenza al fine di stimolare l’adesione al Marchio “VivaiFiori”;
- operare per la collaborazione e il rispettivo riconoscimento con analoghe esperienze ed iniziative nei paesi europei ed extra europei;
- assicurare i rapporti con l’Ente/i terzo/i di certificazione incaricato/i di svolgere le verifiche presso le aziende aderenti al Disciplinare di qualità di processo VivaiFiori;
- realizzare iniziative utili allo sviluppo degli scambi commerciali delle aziende che adottano il Disciplinare di qualità di processo VivaiFiori;
- coordinare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e sollecitare agevolazioni e contribuzioni per lo sviluppo promozionale e istituzionale del marchio VivaiFiori;
- fornire servizi informativi e di consulenza ai Soci sugli aspetti legati al Disciplinare di qualità di processo VivaiFiori e sulle relative opportunità derivanti;
- rappresentare il marchio e i Soci che ne adottano il Disciplinare di qualità di processo VivaiFiori presso le istituzioni nazionali ed europee.

Art. 3

ASSOCIATI

L'associazione si avvale in modo determinato e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

Gli associati si distinguono in:

a) effettivi:

1. le Organizzazioni della filiera florovivaistica (Distretti, Associazioni, Consorzi, Cooperative, ecc) che hanno costituito l'Associazione e le altre che di volta in volta ne chiedono l'adesione; solamente tale categoria di Soci può essere eletta negli organi associativi (Presidenza e Consiglio Direttivo);
2. operatori della filiera florovivaistica in forma non associata, che di volta in volta ne chiedono l'adesione e che non siano già aderenti alle Organizzazioni florovivaistiche di cui al precedente punto 1.

Alla categoria di Soci effettivi di cui al punto 3.a.1 è riservata la nomina degli organi dell'Associazione.

b) portatori di interesse: soggetti pubblici e privati di rappresentanza del settore o appartenenti ad altre categorie di filiera in qualità di osservatori, Soci istituzionali o Soci sostenitori.

Anche le eventuali cariche ricoperte nell'Associazione da parte dei Soci effettivi di cui al precedente punto 1 sono da ritenersi a titolo gratuito.

Art. 4

REQUISITI AMMISSIONE

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa valutazione della domanda presentata dall'interessato.

2. Con l'ammissione all'Associazione, il Socio si impegna ad osservare il presente Statuto, il Regolamento generale di certificazione per l'utilizzo del marchio e il Disciplinare di qualità di processo VivaiFiori.

Le domande di iscrizione sono annotate su apposito registro dell'Associazione ed aperte alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di annotazione sul registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata sottoscritta dall'opponente.

3. Il socio cessa di partecipare all'Associazione:

- a) per dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo in qualunque momento;
- b) a seguito di provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo;
- c) per sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- d) per mancato versamento della quota associativa, se prevista, secondo le modalità indicate dall'art. 5 comma 3.

Art. 5

QUOTA ASSOCIATIVA

1. Successivamente alla delibera positiva del Consiglio Direttivo dell'ammissione, gli associati versano, se dovuta, la quota contributiva nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Possono essere previste quote differenziate per le categorie di Soci indicati nell'art.3;

2. L'associato versa la propria quota entro e non oltre il 31 gennaio e può recedere in qualunque momento dall'Associazione, comunicando per iscritto il recesso e versando, comunque, la quota prevista per l'anno in corso;

3. L'associato non in regola con il versamento del contributo associativo annuo non è ammesso a partecipare all'Assemblea e, previa diffida, è escluso dall'Associazione;

4. L'associato non ha diritto alla restituzione della quota annuale. Inoltre, la quota è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6

PATRIMONIO E FONDO SOCIALE

Concorrono a costituire il patrimonio e il fondo sociale:

- a) la proprietà del Marchio VivaiFiori;
- b) i contributi associativi;
- c) i redditi e le rendite del patrimonio;
- d) ogni altro contributo, donazione, provento o rimborso derivante da convenzioni, versato all'Associazione.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti;

Art. 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è convocata presso la sede legale o qualsiasi altra sede scelta o in teleconferenza almeno una volta all'anno e entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante avviso raccomandato, telefax, o messaggio di posta elettronica da spedire a ciascun associato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'Assemblea, inoltre, è convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata il Presidente o almeno un quinto dei Soci effettivi;
2. L'Assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci effettivi di cui all'art. 3.a.1; se la prima convocazione risulta deserta, l'assemblea si considera validamente costituita almeno ventiquattro ore dopo in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci effettivi di cui all'art. 3.a.1 presenti;
3. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi nell'adunanza. Il diritto di voto viene esercitato dai Soci effettivi di cui all'art. 3.a.1, personalmente o mediante delega ad un altro Socio effettivo di cui all'art. 3.a.1. Ogni Socio effettivo di cui all'art. 3.a.1 ha diritto ad un voto e può ricevere non più di due deleghe;
4. L'Assemblea elegge e fissa a cinque il numero minimo e a quindici il numero massimo dei Componenti del Consiglio Direttivo;
5. L'Assemblea nomina il Revisore dei Conti;
6. L'Assemblea può nominare, tra i non Associati, il Collegio dei Probiviri;
7. L'Assemblea approva le modifiche al Disciplinare di qualità di processo e al Regolamento generale di certificazione per l'utilizzo del marchio VivaiFiori proposte dal Consiglio Direttivo;
8. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni esercizio;
9. Per le delibere concernenti modifiche dello Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è valida quando intervenga almeno la maggioranza dei Soci effettivi di cui all'art. 3.a.1 e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei Soci effettivi di cui all'art. 3.a.1 e delibera a maggioranza dei presenti;
10. Per le delibere concernenti lo scioglimento dell'Associazione è tuttavia necessaria la presenza della maggioranza dei Soci effettivi di cui all'art. 3.a.1 e il voto favorevole dei due terzi degli associati;
11. All'Assemblea, previa delibera del Consiglio direttivo, possono partecipare in qualità di uditori e senza diritto di voto le altre categorie di Soci indicati nell'art. 3;
12. Non può partecipare all'Assemblea chi non è in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Solamente i Soci effettivi di cui all'art 3.a.1 possono essere eletti Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dai Consiglieri nel numero fissato dall'Assemblea, anche dal Presidente.

Il Consigliere che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio sarà considerato decaduto e il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione che sarà convalidata alla prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedono tre dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in qualunque luogo del territorio italiano per giustificato motivo e può anche svolgersi tramite teleconferenza.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o altro mezzo informatico idoneo, in modo che i Consiglieri ed il Revisore dei conti ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide se adottate con la presenza di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica. In caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo provvede all'adozione di tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi dell'Associazione; stipula convenzioni, accordi con le pubbliche amministrazioni, con i privati e con altre istituzioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali; decide sull'ammissione ed esclusione di nuovi associati; determina la misura del contributo associativo; amministra il fondo sociale; predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo annuale che devono essere approvati dall'Assemblea; propone all'Assemblea tutte le iniziative che ritiene opportuno assumere per la realizzazione degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo altresì:

1. Esamina periodicamente l'adeguatezza del Disciplinare di qualità di processo e del Regolamento generale di certificazione per l'utilizzo del marchio VivaiFiori e sottopone all'Assemblea l'approvazione delle eventuali modifiche;
2. propone all'Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione per gli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione;
3. attribuisce specifiche deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità dell'Associazione;
4. affida incarichi ai Soci specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese;
5. affida incarichi a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;
6. ammette a partecipare alle sedute dello stesso Consiglio Direttivo e in qualità di uditori e senza diritto di voto le categorie di Soci indicate nell'art. 3;
7. nomina al proprio interno il Presidente il/i Vice Presidente/i e il Tesoriere. A tal proposito il tesoriere, che potrà essere scelto anche fra i non soci dell'Associazione, ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e del patrimonio dell'associazione, provvede all'incasso delle quote sociali e redige il preventivo, il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini dell'approvazione dell'Assemblea. Inoltre ha il compito di provvedere alla raccolta di contributi, donazioni e

altri proventi per alimentare il fondo sociale, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e della sua assoluta autonomia e libertà. Ogni decisione su questa materia compete al Consiglio Direttivo, cui il tesoriere sottopone preventivamente ogni ipotesi di raccolta di fondi;

8. nomina un Segretario.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo che presiede e rappresenta legalmente l'Associazione.

Solamente un Socio effettivo di cui all'art 3.a.1 può essere eletto Presidente.

Il Presidente, per determinate motivazioni che possono sopraggiungere di volta in volta e previo consenso del Consiglio Direttivo, può convocare un Comitato ristretto. Le decisioni prese dal Comitato ristretto devono essere successivamente comunicate obbligatoriamente al Consiglio Direttivo per la delibera definitiva.

In caso di impossibilità a svolgere le sue funzioni il Presidente è sostituito pro-tempore da un Vice Presidente o da un Consigliere delegato.

Art. 11

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea. Il Revisore adempie le sue funzioni ispettive sull'amministrazione dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea generale nella sua convocazione ordinaria. In occasione del suo insediamento, il Revisore dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 12

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è costituito da tre membri scelti dall'Assemblea tra i non associati, i quali nominano nel loro seno il Presidente.

I Soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Il ricorso, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che si intende impugnare, non ha su questa, effetto sospensivo.

Il Collegio deve presentarsi a decidere su tutte quelle altre eventuali controversie che i soci e l'Associazione ritenessero di sottoporre ad esso, sempre che si tratti di argomenti che concernano i rapporti sociali, che riguardino affari intervenuti tra l'Associazione ed i Soci e che possono formare oggetto di compromesso.

Gli amministratori ed il personale dipendente dell'Associazione sono tenuti a dare ai Probiviri le informazioni ed i chiarimenti di cui venissero richiesti.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, salvo quelle inderogabilmente prescritte per legge.

Art. 13**DURATA DELL'ESERCIZIO**

L'esercizio sociale dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.14**DURATA DELLE CARICHE**

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due volte.

Il Presidente, il/la Vice Presidente/la e il Tesoriere durano in carica tre anni e potranno essere rieletti, assumendo la medesima carica, una sola volta; gli stessi potranno assumere altre cariche sociali.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Art. 15**DURATA E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

1.L'Associazione ha durata illimitata. Nel caso in cui l'assemblea ne decida lo scioglimento, si provvederà alla nomina di un liquidatore dell'associazione ed il patrimonio che residuerà al termine delle operazioni sarà devoluto a scopi di beneficenza.

2. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia di associazione.